

*Italia Nostra nei procedimenti di verifica del patrimonio statale.*

Italia Nostra intende partecipare, attraverso i propri consigli regionali, ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare dello Stato, avviati, secondo la previsione dell'art. 27 del collegato alla "finanziaria", dalla agenzia del demanio con la presentazione alle soprintendenze regionali di appositi elenchi di beni.

L'associazione farà valere il principio normativo secondo cui i beni di appartenenza pubblica sono soggetti a tutela se presentano un interesse storico o artistico pur se non "particolarmente importante" (come invece è richiesto per i beni dei privati), sicchè un edificio che da oltre cinquant'anni è stato strumento delle funzioni istituzionali solo eccezionalmente è riconoscibile privo di alcun interesse storico.

Si ricorderà la reazione di sdegno delle associazioni culturali, e della opinione pubblica più avvertita, all'emendamento all'art. 27, introdotto dalla maggioranza in sede di conversione del decreto legge, che pone un breve termine alla determinazione delle soprintendenze e fa discendere dalla inosservanza di quel termine l'effetto irragionevole di un tacito accertamento negativo di ogni interesse culturale dei beni indicati nell'elenco. E' una norma per certo costituzionalmente illegittima perché fa prevalere sul valore della tutela (che l'art. 9 della Costituzione afferma come primario) quello finanziario connesso alla più sollecita liquidazione patrimoniale.

Il Codice dei beni culturali, successivamente emanato, ha regolato a regime (art. 12) il procedimento di verifica dell'interesse culturale e ha fatto salva, come disciplina transitoria, quella dell'art. 27 del collegato alla "finanziaria" che, per la presentazione degli elenchi dei beni, assegna all'agenzia del demanio – e alle sue filiali – il termine di trenta giorni dalla emanazione (già avvenuta, il 6 febbraio scorso) del decreto ministeriale di attuazione concertato con l'agenzia.

E se, come sembra accertato, quel termine non è stato osservato, è sicuramente inammissibile, perché in contrasto con l'art. 27, la facoltà di concordare la presentazione di nuovi elenchi, riconosciuta alla agenzia del demanio dal decreto 6 febbraio. In ogni caso per la verifica di elenchi presentati oltre il termine dell'art. 27 non potrà valere l'effetto perverso del silenzio inteso come accertamento negativo dell'interesse culturale.